

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Piazza Cellarium 1 - 09047 Selargius

AREA 6 PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE



PROGETTO ESECUTIVO

Progetto

LAVORI DI RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO - VIA TOMMASEO

Titolo

SCHEMA CONTRATTO

TAVOLA N.



SCALA

SCALA U=cm

1 = 10

Data

nov. 2015

Rev.

COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Si esprime parere favorevole ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della L.R. n° 5/2007 e dell'art. 47 del D.P.R. n° 207/2010 alle condizioni riportate nel documento di istruttoria allegato.

Selargius, li _____



Il Responsabile del Procedimento
geom. Giovanni COCCO



Il DIRETTORE D'AREA 6 OO.PP.

ing. Adalberto PIBIRI

IL PROGETTISTA

geom. Giovanni COCCO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Repertorio n° del.....

Contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori di

“RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO – VIA TOMMASEO”.

Importo netto lavori €

L'anno duemilaquindici addì del mese di in Selargius,

nella casa Comunale, sita nella via Istria n° 1, avanti a me **Dott.sa Carla SESTA**, Se-

gretario Generale e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente auto-

rizzato dalla legge, si sono costituiti personalmente:

- **per la parte pubblica:** il dott. ing. **Adalberto PIBIRI**, nato a Cagliari il 05.04.1966,

Direttore d'Area 6, Opere Pubbliche, del Comune di Selargius, il quale agisce nel

presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale

80002090928 – partita I.V.A. 00542650924, in forza dei poteri a Lui conferiti con il

Decreto Sindacale protocollo n° 6685 del 28/02/2014, adottato ai sensi degli articoli

50, 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

approvato con D. Lgs. n° 267/2000, che seppur non materialmente allegato

costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente conservato;

- **per l'Appaltatore:** il Signor, nato a (..) il

..... residente in (..), via, n° ...

codice fiscale, il quale mi dichiara di agire nel

presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa

....., con sede in(....) nella via

....., n°, codice fiscalee partita

I.V.A., così come risulta dal certificato camerale rilasciato in data

..... dalla C.C.I.A.A. di, acquisito in copia agli atti e
custodito unitamente al presente contratto;

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciano di
comune accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. I predetti,
inoltre, dichiarano dinanzi a me, Segretario Generale, ai sensi del D.P.R. n 445/2000,
di essere pienamente consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
false o mendaci.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n°del, è stato appro-
vato il progetto esecutivo, redatto dal geom. Giovanni COCCO, relativo ai lavori di
"RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO – VIA TOMMASEO", per l'importo compless-
sivo di € 165'000,00, di cui € 128'000,00 per lavori, comprensivo degli oneri della si-
curezza pari ad € 3'202,42, ed € 37'000,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n° del si è stabilito di procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art. 122, comma 7, e
dell'art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006, così come modificato dalla Legge
n.106/ 2011 ed è stato approvato lo schema della lettera di invito alla gara ed i suoi
allegati;

- con il verbale della gara esperita in data l'appalto in oggetto
veniva provvisoriamente aggiudicato all'Impresa per
un importo di €, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto
dell'I.V.A. e del ribasso di gara del%;

- con determinazione del Direttore dell'Area Opere Pubbliche n°del
....., esperiti i controlli di legge, venivano aggiudicati in via definitiva i

	lavori in oggetto all'Impresa suddetta;	
	- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi	
	del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;	
	-Il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del	
	Procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 –	
	comma 3 del DPR 207/2010, il verbale con il quale si dà atto del permanere	
	delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del	
	presente contratto;	
	- Sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa affidataria;	
	- E' stata acquisita la Certificazione della Camera di Commercio di -----	
	----- del ----- attestante l'insussistenza a carico del Legale	
	Rappresentante dell'Impresa – Sig. ----- nato a --	
	----- il ----- C.F. -----, di	
	procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge	
	575/1965;	
	- Si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla	
	gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione	
	prescelto;	
	Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le parti come sopra	
	rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	
	Art 1 - Richiamo alle premesse	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	- 3 -	

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

Il Comune di Selargius, rappresentato dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche, affida all'Impresa ".....", che accetta, a mezzo del costituito legale rappresentante, i lavori in oggetto. L'Appaltatore dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclusione del computo metrico estimativo, del computo metrico e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto ammonta ad € (diconsi euro/..), comprensivo di € 3'202,42 (diconsi euro tremiladuecentodue/42) quali oneri della sicurezza.

Tale importo corrisponde alla somma di € 124'797,58 quale base d'asta depurata del ribasso di gara del%.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto all'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.

Per i lavori in oggetto, in quanto opere di urbanizzazione primaria, l'aliquota IVA è pari al 10%.

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sui Capitoli e, Impegni n° e n°, Intervento (determinazione di impegno n°

del), Centro di Costo Si precisa che l'Impresa dovrà

riportare in fattura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di spesa,

capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi. In assenza

dei predetti dati il servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della

fattura medesima.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n°

163/2006 si intende stipulato a corpo.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione

in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le

progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite

sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare

l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il

corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo

contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,

con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 7 - Categoria prevalente

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art 61 del D.P.R. n° 207/2010 e allegati, è la seguente:

Categoria prevalente: **OG3**; Importo: **€ 90'780,40**, pari alla percentuale del **72,742%**;

Categoria: **OG10**; Importo: **€ 27'865,76**, pari alla percentuale del **22,329%**;

Categoria: **OG6**; Importo: **€ 6'151,42**, pari alla percentuale del **4,929%**.

Art. 8 - Nomina dell'esecutore

Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa individuale (art.18 L. R. n° 5/2007) e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di Selargius, via Istria, n° 1 – 09047 Selargius (CA).

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

L'appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle relative fatture, le modalità di accreditamento delle somme dovute e il nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in ac-

conto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore

	di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo	
	Rappresentante delegato.	
	Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione	
	del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di	
	sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate	
	nell'esecuzione dei lavori.	
	La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.	
	Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di	
	carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i	
	requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e attuazione	
	(Codice Contratti) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La nomina di Direttore	
	tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa	
	l'unicità dell'incarico.	
	Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore	
	tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi	
	particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D. Lgs. n°	
	81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una,	
	eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e	
	provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni)	
	dalla data della mancanza.	
	Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i	
	lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1,	
	lett. b), del Regolamento di Esecuzione e attuazione; tale circostanza comporta la	
	rescissione del contratto e la prosecuzione in danno.	
	Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato	

almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale, dando atto che le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

1. "C.C.": Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
2. D. Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
3. Legge n° 106/2011:
4. D.P.R. n° 207/2010:
5. D. Lgs. n° 163/2006; Decreto Legislativo 12.04.2006, n° 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
6. L. R. n° 5/07: Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;

	7. CGA; il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge 106/2011;	
	8. Regolamento di Qualificazione: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni;	
	9. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;	
	10. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;	
	11. D Lgs. n° 152/2006 sullo smaltimento rifiuti;	
	12. Delibera della Giunta Comunale n° 491/93 che impone la produzione della certificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei S.A.L.	
	13. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.	
	TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO	
	Art. 14 - Adempimenti antimafia	
	Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03.06.1998, n° 252 è stato acquisita la certificazione antimafia, di cui alla comunicazioni della C.C.I.A.A. di protocollo n°..... del	
	Art. 15 - Divieto di cessione del contratto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.	
	Art. 16 - Subappalto	

L'appaltatore, in sede di gara, si è riservato la facoltà di avvalersi del sub appalto con

riferimento alle opere appartenenti alle categorie dell'appalto subappaltabili, OG__

_____ e secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legislazione

vigente, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n° 163/2006. Restano fermi i divieti di sub

appalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 170 del DPR 207/2010. L'affidamento in

subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 12

Aprile 2006, n° 163, coordinato con il D. Lgs. 31 Luglio 2007, n° 113. **La stazione**

appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è

operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di

pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per

iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la

cassa edile, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto

dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il

pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti

suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali

inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del

responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza.

Si conviene che l'Appaltatore trasmetta periodicamente, con cadenza quadrimestrale, all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si da atto, comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e ss. mm. e ii.

Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii.;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative

alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo art. 54 della L. R. n° 5/2007, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di €, mediante polizza fidejussoria n°, emessa in data dalla Società, Agenzia di, e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata.

La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti.

Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benessere dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti.

Il restante 25% dell'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo art. 54 della L. R. n° 5/2007, ha stipulato la polizza di assicurazione n°, emessa in data dalla Società, Agenzia di, che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di € 190'340,00

La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad € 500'000,00.

La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010 sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali (n° 14 tavole);
- d) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 53 della L. R. n° 5/2007
- e) l'elenco prezzi unitari;
- f) il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione

della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione, dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, e articolo 159 del Regolamento di Esecuzione e attuazione DPR 207/2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 56 della L. R. n° 5/2007 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 159, comma 1, del Regolamento di Esecuzione il responsabile del procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili

all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per

l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di

Esecuzione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un

numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto

tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e

l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei

lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificata determinazione del

responsabile del procedimento.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per

cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e

danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione

illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono

determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo

34, comma 2, lettera e) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima

sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile

di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 del

DPR 207/2010, rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti

rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano

d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del

Regolamento di esecuzione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui

fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci

di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 25 - Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere

formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale

tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. La risposta in merito all'istanza di

proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro

trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario

giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone

preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare

l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o

organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i

prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se

il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente

o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del

procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad

uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti

gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone

	e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto.	
	L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi,	
	determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti,	
	sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata	
	copertura assicurativa.	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore	
	dei lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, mediante	
	telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.	
	Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo	
	verbale, all'accertamento:	
	a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;	
	b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;	
	c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;	
	d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei	
	lavori;	
	e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.	
	Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto	
	Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che	
	mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010	
	Regolamento di Esecuzione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere	
	attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa	
	valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di	
	demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può	
	vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.	
	La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a	
	- 21 -	

completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 56 L. R. n° 5/2007 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 56 della L. R. 5/2007 e agli artt. 161 e 162 del DPR 207/2010 Regolamento di Esecuzione.

Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art. 163 del DPR 207/2010 Regolamento di Esecuzione.

Art. 30 - Revisione prezzi

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. n° 163/2006, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Art.31 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 98/2013 è prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (20 per cento in caso di sottoscrizione entro il 31/12/2015) che sarà corrisposta all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento.

A garanzia dell'importo dell'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore ha costituito la prescritta polizza fidejussoria n°, emessa in data dalla Società, Agenzia di, e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata, resa su schema tipo D.M. 123/2000.

La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti, con avvertenza che il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i

tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al

tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione

Art. 32-Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate)

ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e

della ritenuta dello 0.5% per infortuni raggiunge l'importo di € **40.000.00** (diconsi

euro quarantamila/00).

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo

16bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà,

nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere

interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L'irregolarità,

del suddetto D.U.R.C. costituisce causa ostativa all'emissione del certificato di

pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del

saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna

rata, come sopra quantificata.

Nel caso di sospensione dei lavori di cui all'art. 158, comma 1, del D.P.R. n°

207/2010, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli

importi maturati fino alla data di sospensione. Non si può procedere al pagamento

nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é e il C.I.G. attribuito alla gara é

	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la	
	Banca "....." - Agenzia n. - di -	
	Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle	
	commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e	
	s.m.i..	
	La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul suddetto conto bancario è/sono	
 nato a il Codice Fiscale	
	
	Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi	
	al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via	
	non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3	
	dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati	
	esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti	
	diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i	
	pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra	
	le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche	
	devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle	
	commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
	realizzazione degli interventi.	
	L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune	
	eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i..	
	Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	

Il pagamento della rata di saldo, che non può essere inferiore al 5% dell'importo di contratto, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi esigibili con quietanza dei suoi legali rappresentanti o in una delle altre forme previste dalla normativa vigente. L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente: "Pagato in data _____ Per quietanza _____ Firma e Timbro".

Art 35 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per

le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla consegna degli stessi come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **giorni 110 (diconsi centodieci) naturali, successivi e consecutivi**, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Dlg n. 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 37 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo.

La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di ritardo.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 Codice Contratti. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Codice Contratti ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 38 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190 , comma 3, del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la

loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 40 - Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 41 - Collaudo

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.

L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del DPR 207/2010, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215 e 238 del DPR 207/2010. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di

collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 54 della L. R. n° 5/2007 e dell'articolo 123 del DPR 207/2010.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del DPR 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art 42 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati degli articoli art.61 e 62 della L. R. n° 5/2007 l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.

Art. 44 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 135 del D. Lgs. n° 163/2006 e art. 146 del DPR 207/2010), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del D. Lgs. n° 163/2006, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le

conseguenze di cui agli artt. 134 e 138 del D. Lgs. n° 163/2006 e all'art. 146 del DPR 207/2010..

Art. 45 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Ai sensi dell'art. 240 bis del D. Lgs. n° 163/2006, così come modificato dalla Legge 106/2011, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Inoltre non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 e del Regolamento, sono stati oggetto di verifica.

Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del DPR 207/2010 Regolamento. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è

fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si

intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per analisi, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di passerelle metalliche.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;

	l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua	
	reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per	
	fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;	
	m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con	
	quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 53 della L.	
	R. 5/2007	
	n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso	
	sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di contabilità di	
	documentazione fotografica dell'intero intervento;	
	o) oneri relativi all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari	
	da utilizzarsi in cantiere.	
	Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra	
	le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso	
	specifico.	
	Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione	
	L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le	
	rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo	
	dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo	
	le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento di	
	esecuzione, nel D.Lgs n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:	
	- Responsabile del procedimento: geom. Giovanni COCCO;	
	- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008): geom. Giovanni COCCO;	
	- Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 151 DPR 207/2010): geom.	
	Giovanni COCCO;	
	- Direttore dei lavori (art. 148 DPR 207/2010): geom. Giovanni COCCO;	

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 49 - Accesso agli atti

Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che disciplinano la materia.

Art 50 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto, e altresì a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 106/2011..

Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE D'AREA

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 51 - Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegata, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;

Art. 12- Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

Art. 16- Subappalto

Art. 17- Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 18- Sicurezza e salute nel cantiere

Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

